



Collegio di Garanzia dello Sport
Il Presidente

Prot. n. 000210/20

Visto il proprio decreto, prot. n. 00187/2020, in data 9 marzo 2020;

vista la legge 5 marzo 2020, n. 13, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 61 del 9 marzo 2020;

visto il decreto – legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 62 del 9 marzo 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

ritenuto urgente ed improcrastinabile attivare ogni strumento idoneo ad individuare, in ossequio alle suddette disposizioni normative, le misure idonee a contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giurisdizionale e consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI quale organo di ultimo grado della giustizia sportiva;

ritenuto, altresì, opportuno adottare ulteriori misure volte ad agevolare e consentire la convocazione dei componenti del Collegio qualora sussista qualche difficoltà a raggiungere la sede del Collegio di Garanzia;

valutata la necessità che presso la sede del Collegio di Garanzia, luogo in cui si tiene ciascuna riunione, si trovi sempre il Presidente del singolo collegio, assistito da un segretario;

valutata la necessità di assicurare lo svolgimento dell'ordinaria attività del Collegio di Garanzia dello Sport, seppure nelle forme e nei termini indicati dal presente decreto;

PQM

Dispone la sospensione, fino al 31 maggio 2020, di ogni pubblica udienza.

Ciascun procedimento è deciso in camera di consiglio a porte chiuse, sulla base degli atti depositati dalle parti e degli elementi acquisiti ai sensi degli articoli 59 e 60 del Codice della

Giustizia Sportiva del CONI, salvo motivata istanza di discussione orale - sulla quale decide il Presidente del Collegio giudicante, da valutare in relazione a motivi assolutamente eccezionali tali da rendere non sufficiente l'esame degli atti e degli elementi acquisiti – attraverso l'utilizzo di mezzi telematici o a mezzo Skype.

Le adunanze in camera di consiglio tra i componenti del collegio possono essere tenute in teleconferenza, anche solo telefonica, a condizione che a tutti i componenti del singolo collegio sia consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale. In tale ipotesi la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, assistito da un segretario.

Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto a decorrere dalla data odierna.

È fatto obbligo alla segreteria di provvedere alla immediata pubblicità del presente decreto anche attraverso la pubblicazione sull'apposita sezione del sito internet del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Roma, 11 marzo 2020.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini